



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Revocazione del testamento: ultime sentenze

Autore: Redazione | 08/07/2021



Tutela della volontà del donante; modificazione della situazione familiare del testatore; sopravvenienza di figli; revoca tacita delle disposizioni testamentarie.

Dichiarazione giudiziale di paternità e revocazione del testamento

La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli è possibile non solo nell'ipotesi di completa ignoranza del testatore dell'esistenza di figli, ma anche laddove venga esperita vittoriosamente nei confronti del testatore l'azione di accertamento della filiazione, senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

Tribunale Perugia sez. I, 05/01/2021, n.35

Distruzione del testamento olografo

La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di **revocare il testamento** medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontà di revoca.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 18/04/2019, n. 10847

Revoca del testamento per sopravvenienza di figli

In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, l'art. 687 c.c. ritenendosi che la modificazione della situazione familiare del testatore sussista sia quando il testatore medesimo riconosca un figlio naturale, sia quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'**azione di accertamento della filiazione**, il testamento è revocato, per il combinato disposto degli artt. 277, comma 1, e 687 c.c., non avendo rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza .

Cassazione civile sez. II, 21/05/2019, n.13680

Dichiarazione giudiziale postuma della filiazione

Diversamente dall'istituto della revocazione delle donazioni, che è posto a tutela della volontà del donante, la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ha un fondamento oggettivo, identificabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni e nella tutela dei figli.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 687 e art. 277 c.c., la dichiarazione giudiziale della filiazione fuori del matrimonio importa revocazione del testamento, ancorché confezionato nella consapevolezza del legame biologico con il figlio, essendo peraltro irrilevante in quest'ambito distinguere tra azione di stato introdotta anteriormente o posteriormente al decesso del testatore.

Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, n.169

Successiva sopravvenienza di un altro figlio

Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 28/07/2017, n. 18893

Revocazione espressa del testamento

La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo

testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 9/10/2013, n. 22983

Revoca implicita dell'intero testamento

Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di **conservazione delle disposizioni di ultima volontà**, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 22/03/2012, n. 4617

Revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie

Posto che il fondamento oggettivo della revocazione del testamento per sopravvenienza di figli è individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni, è valido il patto, stipulato dopo l'apertura della successione, sebbene prima della sentenza che abbia dichiarato la paternità naturale del testatore, con cui il figlio naturale, che per effetto della revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie deve considerarsi erede legittimo dal momento della morte del "de cuius" rinuncia dietro un corrispettivo in denaro ai suoi **diritti successori** di carattere patrimoniale.

Cassazione civile sez. II, 01/03/2011, n.5037

Riconoscimento giudiziale della paternità

L'art. 687 comma 1 c.c. ha un fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni. Ne consegue che è ammissibile la revocazione del testamento anche in ipotesi di riconoscimento giudiziale della paternità, in quanto la predetta modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione naturale.

Tribunale Reggio Emilia, 13/10/2006